

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa
Corso di laurea magistrale in Gestione strategica e Marketing Digitale

Crisi, risanamento e reporting

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2025-2026

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Il DL 24.08.2021 n. 118 convertito con legge 21.10.2021 n. 147 ha introdotto *ex novo* nel nostro ordinamento l'istituto della «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa».

La disciplina di tale istituto è stata interamente trasfusa con lievi modifiche nel Codice della Crisi (artt. 12 e ss).

La composizione negoziata diventa **figura stabile di regolazione della crisi alternativa e preventiva rispetto a quella giudiziaria** (ristrutturazione **rapida**, in fase **precoce** per prevenire insolvenza e liquidazione).

«L'imprenditore **commerciale e agricolo** può chiedere la **nomina di un esperto** al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in **condizioni di «crisi o insolvenza** «oppure quando si trova **anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono **probabile la crisi o l'insolvenza** e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa» (art. 12 CCI).

Si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che anche trovandosi in situazione di crisi, insolvenza o anche solo di *squilibrio patrimoniale o economico-finanziario*, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato (**favor per la continuità**).

Composizione negoziata: le caratteristiche

Non è una procedura concorsuale

- organo gestorio può porre in essere qualsiasi atto di amministrazione;
- no cristallizzazione su patrimonio dell'impresa ➡ No *PAR CONDICIO* ➡ Sì pagamento di crediti pregressi

Percorso di **natura negoziale, flessibile e stragiudiziale accessibile su base volontaria** e con **carattere di riservatezza**.

L'accesso alla procedura con l'istanza per la nomina dell'esperto **non apre il concorso dei creditori** e **non determina alcuno spossessamento** del patrimonio dell'imprenditore che prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

Libertà di eseguire i pagamenti (art. 18 comma 3 «*Non sono inibiti i pagamenti*»)

E' introdotta la figura del **professionista esperto nel campo della ristrutturazione**, con il compito di affiancare l'imprenditore nelle trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione concreta per il risanamento.

Composizione negoziata: presupposti soggettivi e oggettivi

- ❑ **Presupposti soggettivi:** *imprenditori commerciali e agricoli* iscritti nel Registro delle Imprese (non possono accedere le società di fatto) senza limiti o requisiti dimensionali (anche «sotto soglia» non fallibili)
- ❑ **Presupposti oggettivi:** condizioni di crisi, insolvenza o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Il presupposto oggettivo della composizione negoziata va da uno stato di pre-crisi (*twilight zone*) fino ad una situazione prossima all'insolvenza o addirittura di insolvenza, purché ancora reversibile. **E' sufficiente la probabilità di una futura crisi.**

E' quindi consentito l'accesso alla composizione negoziata anche all'impresa già in **stato di crisi o di insolvenza, purché reversibile.** (art. 21 co. 1 CCI: «quando risulta che l'imprenditore è insolvente ma **esistono concrete prospettive di risanamento**, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori»)

- ❑ **Limiti di accesso:** non può accedere l'impresa in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

Composizione negoziata: presupposti oggettivi

Ulteriore requisito per l'accesso alla procedura è che nonostante la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, *sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.*

L'art. 17, comma 5 CCI, prevede che l'esperto, successivamente all'accettazione dell'incarico, deve convocare senza indugio l'imprenditore per «*valutare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica*».

Valutazione della condizione soggettiva dell'impresa, del modello di *business*, del settore merceologico di appartenenza, della clientela, delle iniziative industriali già poste in essere dall'imprenditore e di quelle che l'impresa intende adottare al fine di prospettare le possibili soluzioni e strategie di intervento.

La positiva valutazione delle concrete possibilità di risanamento costituisce condizione di perseguibilità del percorso. In caso contrario, l'Esperto deve comunicarlo all'imprenditore ed al Segretario Generale della CCIAA che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Composizione negoziata: piattaforma telematica (Decreto dirigenziale Min. Giustizia 28.09.2021)

E' stata istituita una **piattaforma telematica nazionale** accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito istituzionale delle CCIAA. Sulla piattaforma sono disponibili:

- una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata
- **un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati (ha **funzione di autodiagnosi** utilizzabile anche in via preventiva prima del deposito dell'istanza)

Obiettivo del test è valutare preliminarmente *«la complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio»*

La formula da utilizzare per eseguire il test è la seguente:

$$\text{Test pratico} = \frac{\text{Debito da ristrutturare}}{\text{Flussi finanziari annui a servizio del debito da ristrutturare}} = \text{espresso in numero di volte (anni)}$$

Composizione negoziata: test pratico

Test pratico risultato	Classificazione della situazione
non superiore a 1	Indice di difficoltà contenute . Con i flussi a denominatore l'impresa è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare: tenuto conto che i debiti a numeratore possono essere rimborsati in un arco temporale superiore a un anno (es. debiti in moratoria per 2/3 anni) la situazione non è critica .
in un intorno di 2	L'orizzonte temporale per il riequilibrio è rappresentato da due esercizi. Difficoltà crescenti ma ancora contenute . L'impresa è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare in 2 anni attingendo ai flussi finanziari disponibili. Tenuto conto che i debiti a numeratore possono essere rimborsati in un arco temporale superiore a 2 anni (es. debiti in moratoria per 2/3 anni) la situazione non è critica .
in un intorno di 3	L'impresa è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare in 3 anni (medio periodo). La mera continuità «as is» nella conduzione degli affari non è sufficiente e si richiedono specifiche iniziative industriali in discontinuità (es. cambiamenti nella struttura dell'impresa, ridefinizione obiettivi strategici, mutamento delle fonti di finanziamento). Il risanamento ed il ripristino dell'equilibrio finanziario dipendono dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. Se i debiti a numeratore possono essere rimborsati in periodi più lunghi di 3 anni la società potrà non trovarsi in una situazione critica.
superiore a 5-6	Il margine operativo lordo positivo prospettico non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda o rami di essa . L'impresa è in grado di rimborsare i debiti da ristrutturare in 6 anni. Valore critico . Si deve supporre che l'impresa sarà in grado di ripianare l'indebitamento solo per mezzo della continuità indiretta da realizzarsi attraverso il trasferimento di azienda (o di suoi rami) ancora in funzionamento ad un soggetto diverso. E' ragionevole ritenere che i creditori chiedano discontinuità gestionale

Composizione negoziata: il ruolo dell'organo di controllo

E' stato introdotto un **sistema di «allerta» interno all'impresa** con la finalità dell'emersione tempestiva della crisi.

L'organo di controllo societario o il soggetto incaricato della revisione legale, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata. La segnalazione è **motivata** e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. (art. 25-octies CCI)

La segnalazione deve essere motivata e tempestiva e può ascriversi ai compiti di vigilanza dell'organo di controllo ex artt. 2086 co. 2 cc e 2403 cc.

La segnalazione dell'organo di controllo non genera alcun obbligo di attivazione in capo all'organo gestorio.

«La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo...e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 del codice civile» (art. 25-octies comma 2 CCI)


Accesso alla composizione negoziata della crisi

La presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata con la richiesta di nomina dell'esperto indipendente, avviene **mediante la piattaforma telematica** (della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa) all'interno della quale **vanno inseriti**:

- **i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi**, se non già depositati presso l'Ufficio del Registro delle imprese, mentre per quanto riguarda gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, è necessario inserire le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza;
- **un progetto di piano di risanamento** e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante **un piano finanziario per i successivi 6 mesi**, con **indicazione delle iniziative che l'imprenditore intende adottare**;
- **l'elenco dei creditori** con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere nonché la specificazione di diritti reali e personali di garanzia;
- una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, comma 1, del D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'art. 363, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero, se non disponibile, il **documento unico di regolarità contributiva**
- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza

Composizione negoziata: il debitore

Plurimi doveri del debitore



Composizione negoziata: l'esperto

«*L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione*» per il superamento delle condizioni di crisi, insolvenza o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui si trova l'impresa, «*anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro*» (art.12 CCI).

E' terzo rispetto a tutte le parti.

Affianca l'imprenditore senza sostituirlo nelle trattative. Sono demandate all'esperto le seguenti attività:

- l'analisi preliminare sullo stato dell'impresa e la verifica della sussistenza di concrete prospettive di risanamento;
- la mediazione con i creditori e *stakeholders*;
- la verifica della condotta dell'imprenditore e della funzionalità ed utilità delle trattative rispetto al risanamento;
- il rilascio di pareri al Tribunale in caso di richiesta di misure protettive;
- la partecipazione alle consultazioni sindacali in caso di modifiche rilevanti sui rapporti di lavoro dipendente;
- l'espressione del giudizio finale su percorso di composizione della crisi e sulle iniziative assunte dall'imprenditore;
- l'intervento in sede di conclusione delle trattative con i creditori.

Composizione negoziata: l'esperto

Presso la **C.C.I.A.A.** di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome Trento e Bolzano sono costituiti appositi «**elenchi di esperti**» nei quali possono chiedere di essere inseriti (tramite i propri ordini professionali):

- **Dottori commercialisti ed esperti contabili** (iscritti all'albo da almeno 5 anni);
- **Avvocati** (iscritti all'albo da almeno 5 anni che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa);
- **Consulenti del lavoro** (iscritti all'albo da almeno 5 anni che documentano di aver concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati).
- Coloro che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Composizione negoziata: l'esperto

L'esperto :

- Deve documentare il possesso dei requisiti richiesti;
- Deve avere una **specifica formazione** (deve assolvere ad uno specifico obbligo formativo - percorso di 55 ore);
- Deve essere munito di **specifici requisiti di indipendenza** (art. 2399 c.c. – Cause d'ineleggibilità e di decadenza per il ruolo di sindaco – non legato all'impresa e altre parti interessate da rapporti di natura personale o professionale);
- Deve operare in modo **professionale, riservato, imparziale e indipendente**;
- **Ha il dovere di riservatezza** (non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altre autorità)

La verifica dell'indipendenza dell'esperto è affidata anche ai creditori che, entro 3 giorni dalla convocazione in audizione, possono presentare al segretario generale della CCIAA proprie osservazioni in merito al requisito dell'indipendenza.

Composizione negoziata: l'esperto

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso la CCIAA che resta in carica per due anni, composta da:

- due magistrati (effettivo e supplente) designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa;
- due membri designati dal presidente della Camera di Commercio presso cui è costituita la commissione;
- due membri designati dal Prefetto del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza di composizione della crisi.

Tempi: ricevuta l'istanza del debitore il segretario generale della CCIAA la comunica entro 2 giorni al presidente della Commissione che entro i 5 giorni successivi nomina l'esperto:

- Secondo criteri di trasparenza e rotazione;
- Massimo due incarichi contemporaneamente per ciascun esperto;
- Nomina anche al di fuori dell'ambito regionale;
- Pubblicazione presso apposita sezione della C.C.I.A.A. sia degli incarichi assegnati che del *curriculum* dell'esperto.

Composizione negoziata: l'esperto

L'esperto, verificata la propria indipendenza ed il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico, **entro 2 giorni dalla ricezione della nomina**:

- in caso di accettazione, ne dà comunicazione all'imprenditore inserendo la relativa dichiarazione nella piattaforma telematica;
- In caso di rifiuto, ne dà comunicazione in modo riservato, al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sostituzione.

Se accetta la nomina deve:

- **convocare senza indugio l'imprenditore per *valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento assumendo informazioni dall'organo di controllo e dal revisore***;
- eseguire verifica sulla base del test *on line*;
- eseguire analisi della coerenza del piano di risanamento con la *check list* ;
- eseguire analisi delle linee di intervento e adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali

Composizione negoziata: l'esperto

Se le prospettive di risanamento sussistono l'esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento (CNC richiede ruolo attivo dell'esperto non da mero spettatore)

Obbligo di operare secondo buona fede e correttezza per tutte le parti coinvolte durante la fase delle trattative nella procedura.

Informazione e consultazione sindacale da attivare quando l'imprenditore intenda adottare determinazioni rilevanti che incidano su rapporti di lavoro di una pluralità di dipendenti, anche se attinenti all'organizzazione del lavoro ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni (se ci sono più di 15 dipendenti)

L'esperto segnala all'imprenditore e all'organo di controllo gli atti che arrecano pregiudizio ai creditori e alle prospettive di risanamento.

Figura di garanzia per i creditori in ordine all'assenza di fini dilatori o illeciti.

Composizione negoziata: l'esperto

L'incarico dell'esperto si conclude:

- quando, nonostante l'invito, l'imprenditore non compare senza addurre giustificazioni;
- **in qualunque momento in cui l'esperto ritenga che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento anche attraverso forme di continuità indiretta;**
- alla decorrenza del termine di **180 giorni** dall'accettazione della nomina (o del maggior tempo richiesto dalle parti);
- quando anche prima della scadenza del termine di 180 giorni è stata individuata una soluzione della crisi.

L'incarico può proseguire anche oltre il termine di 180 giorni **quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative e vi sia il consenso dell'esperto** ovvero quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale per la richiesta di misure protettive e cautelari.

Al termine dell'incarico l'esperto è tenuto a redigere una **relazione finale** che inserisce nella piattaforma telematica e comunica all'imprenditore dalla quale dovrà emergere:

la descrizione dell'attività svolta con l'allegazione dei verbali ;

se l'imprenditore si sia avvalso delle misure protettive e cautelari ed il termine delle stesse;

le autorizzazioni richieste e quelle concesse;

le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sull'idoneità della soluzione individuata.

Composizione negoziata: i creditori

Art. 16, comma 6, CCII



- **dovere di collaborare lealmente con esperto e imprenditore, in modo sollecito;**
- **obbligo di riservatezza**
- **obbligo di dare riscontro in modo tempestivo e motivato;**
- **obbligo di buona fede e correttezza nelle trattative (art. 4, comma 1, CCII)**

Composizione negoziata: gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

La gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa resta prerogativa dell'imprenditore

- L'imprenditore in stato di **crisi** gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento dello stato di insolvenza in modo da **evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività**;
- «quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è **insolvente** ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso **gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori**» (art. 21 CCI)



Carattere non concorsuale della procedura

L'imprenditore è tenuto preventivamente ad informare l'esperto per:

- il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- l'esecuzione dei pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.



Esperto «agevolatore» delle trattative e non «sostituto» dell'imprenditore che mantiene la gestione dell'impresa

Composizione negoziata: gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

L'adempimento dell'obbligo informativo non condiziona l'efficacia dell'atto gestorio compiuto che è sempre e comunque **valido ed opponibile**.

Atti di straordinaria amministrazione: modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono.



Idonei ad incidere negativamente sul patrimonio pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori (es. riduzione patrimonio o vincoli senza acquisizione di utilità reali, erogazioni a favore di terzi, pagamenti anticipati delle forniture, operazioni sul capitale sociale, transazioni, cancellazioni ipoteche).

Atti di ordinaria amministrazione: non soggetti a preventiva comunicazione all'esperto



Strettamente aderenti alle finalità ed alle dimensioni del patrimonio dell'impresa.

Atti migliorativi o conservativi del patrimonio o relativi alla prosecuzione di rapporti negoziali pendenti .

Anche i «**pagamenti**» possono essere «**non coerenti**» rispetto alle concrete possibilità di risanamento dell'impresa.

Composizione negoziata: gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

L'esperto, quando ritiene che l'atto da compiersi possa pregiudicare i creditori o le trattative in corso o le prospettive di risanamento, **segnala il proprio dissenso** per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo (art. 21 comma 3 CCI)

Nella valutazione dell'eventuale «*pregiudizio ai creditori*», l'esperto tiene conto della sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa e dei vantaggi per i creditori **→ valutazione prognostica della continuità aziendale.**

Se l'atto viene compiuto nonostante la segnalazione, l'imprenditore informa immediatamente l'esperto che ha **facoltà di iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese.**

Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

Possibili effetti dell'iscrizione del dissenso dell'esperto:

- perdita «credibilità» dell'imprenditore nei confronti dei creditori
- fallimento delle trattative in corso
- rendere «pubblica» la procedura che è caratterizzata da riservatezza
- **revocabilità degli atti compiuti**
- responsabilità penali dell'imprenditore (atti non coerenti con l'andamento delle trattative nella prospettiva del risanamento)

Composizione negoziata: gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

Su richiesta dell'imprenditore il tribunale **–verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori-** può autorizzare l'impresa:

- a contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci (deroga alla regola della postergazione ex art. 2467 c.c.);
- a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560 co. 2 c.c.. (esenzione acquirente dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta)

Le autorizzazioni operano in ambito residuale ed eccezionale e vanno richieste prima che si concluda l'incarico dell'esperto.

In questi casi il Tribunale deve sentire le parti interessate, assumere informazioni e può sentire l'esperto.

Composizione negoziata: gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

Se si ipotizza la cessione dell'azienda durante la composizione negoziata, **il tribunale verifica il rispetto del principio di competitività** per la selezione dell'acquirente anche a tutela dei creditori.

Il tribunale può imporre: indagine di mercato *«deformalizzata»*, verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato, raccolta manifestazioni di interesse.

L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

Stabilità della prededuzione: gli atti autorizzati dal Tribunale conservano i propri effetti se successivamente interviene una procedura concorsuale (es. liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo)

Beneficio della collocazione in prededuzione nel passivo della successiva procedura concorsuale.

Composizione negoziata: le misure protettive e cautelari

Con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata mediante la piattaforma telematica, l'imprenditore può chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio (*erga omnes* o in modo selettivo) che saranno successivamente sottoposte alla conferma dell'Autorità Giudiziaria (art. 18 CCI).

L'istanza è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e **le misure protettive operano dal giorno della pubblicazione (con effetto automatico):**

- I creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'impresa;
- Fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.

Le misure protettive **non incidono sui diritti dei lavoratori** che restano liberi di agire.

I creditori interessati dalle misure di protezione non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possono anticiparne la scadenza o modificarli.

Composizione negoziata: le misure protettive e cautelari

L'efficacia delle misure è subordinata:

- Alla presentazione del ricorso al Tribunale per ottenere la loro conferma o modifica (procedimento di carattere giudiziale);
- All'adozione del decreto di fissazione dell'udienza nei successivi 10 giorni.

Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, l'imprenditore è tenuto a chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive nonché *«l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative»* (art. 19 CCI).

Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'istanza, l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. In mancanza di tale adempimento le misure perdono efficacia e l'istanza è cancellata dal Registro delle imprese.

Il ricorso depositato in Tribunale deve essere corredato da un'ampia mole di documenti volti a consentire all'Autorità giudiziaria di vagliare i presupposti per la conferma o meno delle misure (bilanci ultimi 3 esercizi, situazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento, dichiarazione attestante che l'impresa può essere risanata, accettazione dell'esperto nominato)

Composizione negoziata: le misure protettive e cautelari

Il Tribunale fissa l'udienza entro 10 giorni (in mancanza decadono gli effetti protettivi).

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati all'esperto e a coloro (terzi) sui quali incidono le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti dall'imprenditore.

Il Tribunale all'udienza, nomina se occorre un ausiliario, procede agli atti istruttori, e adotta i provvedimenti di **conferma, revoca o modifica** delle misure protettive. Il Tribunale conferma le misure se ricorrono:(i) il *fumus boni iuris*, costituito dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale;(ii) il *periculum in mora*, costituito dal rischio che una probabile iniziativa esecutiva dei creditori pregiudichi le trattative, la possibilità di risanamento e, in definitiva, la continuità aziendale. Costituisce, inoltre, oggetto di specifica valutazione il requisito di proporzionalità tra il sacrificio imposto ai creditori e la finalità di risanamento perseguita.

Sentito l'esperto, il Tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori.

Durata delle misure: fra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni prorogabili «per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative» e comunque di **durata complessiva non superiore a 240 giorni**.

Le misure possono essere revocate o abbreviate dal Giudice in qualsiasi fase della procedura su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o dell'esperto se non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Composizione negoziata: conclusione delle trattative e possibili soluzioni

Se è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio, le parti delle trattative agevolate dall'esperto, possono alternativamente (art. 23 CCII):

- concludere un contratto con uno o più creditori (protetto da una valutazione terza dell'esperto) se idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, secondo la relazione dell'esperto);
- concludere una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII *diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi* (es. dilazione delle scadenze dei crediti o sospensione procedure esecutive - la convenzione ha natura temporanea e non può comportare rinuncia al credito. A certe condizioni può essere estesa ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria);
- concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'art. 166, comma 3 CCI (esenzione da revocatoria e da responsabilità penale), senza necessità dell'attestazione prevista per il piano attestato di risanamento (attestazione relativa alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano).

La conclusione di un contratto con i creditori può determinare la riduzione nella misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari (misura premiale – art 25-*bis*, comma 1 CCII).

Composizione negoziata: conclusione delle trattative e possibili soluzioni

Oltre a tali contratti o accordi, l'imprenditore, può anche, alternativamente:

- Predisporre un piano attestato di risanamento;
- Chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- All'esito delle trattative svolte secondo correttezza e buona fede come attestato dall'esperto, **proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art 25 sexies CCII)**;
- Accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCII

Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori (novità terzo correttivo CCII art. 23 comma 2-bis).

Composizione negoziata: le misure premiali

Il ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi è incentivato da un sistema di **misure premiali (art. 25 bis)**:

- riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari a partire dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sino alla conclusione delle trattative;
- riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione di irrogazione, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
- riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 2 (conclusione della procedura con accordo di ristrutturazione dei debiti, predisposizione piano di risanamento, domanda di concordato semplificato, accesso alle procedure di amministrazione straordinaria e ristrutturazione industriale)

La previsione di misure premiali intende agevolare il percorso di risanamento e incentivare l'accesso alla composizione negoziata della crisi.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Concordato semplificato

L'art. 25-sexies CCI disciplina la **nuova procedura** del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, **utilizzabile solo come sbocco della procedura di composizione negoziata della crisi** (già introdotta con il DL 118/2021)

Ai fini dell'accesso alla procedura è richiesto che l'esperto nella relazione finale dichiari:

- che **le trattative si sono svolte secondo «correttezza e buona fede»;**
- che **le soluzioni individuate per il superamento della crisi non sono praticabili**

Al ricorrere di tali dichiarazioni l'imprenditore può presentare, **entro i 60 giorni** successivi alla comunicazione della relazione finale, una **proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione** ed ai documenti indicati (gli stessi previsti per il concordato preventivo).

Difetta l'interesse alla prosecuzione dell'attività aziendale.

Concordato semplificato

Procedimento giudiziale semplificato in quanto non prevede la nomina del Commissario Giudiziale né è prevista la figura dell'attestatore.

Manca un preventivo vaglio di ammissibilità dell'organo giudiziario

E' prevista la figura dell'ausiliario chiamato a fornire il proprio parere in merito alla proposta di concordato liquidatorio formulata dall'imprenditore.

Non è prevista una fase di ammissione al concordato né una fase di voto dei creditori (già interessati nel corso delle trattative).

Il debitore non è tenuto a garantire la percentuale minima di pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari (diversamente dal concordato liquidatorio ordinario).

Il ricorso è iscritto nel registro delle imprese a cura della cancelleria e comunicato al P.M entro il giorno successivo al deposito.

Concordato semplificato

Il Tribunale:

- acquisisce la relazione finale e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte ;
- nomina un ausiliario che dovrà redigere un parere sulla fattibilità del piano liquidatorio;
- ordina la comunicazione della proposta e del parere dell'ausiliario e dell'esperto ai creditori;
- fissa l'udienza per l'omologazione;

Omologa il concordato se verifica che:

- la proposta di concordato rispetta l'ordine delle cause di prelazione e il piano di concordato è fattibile;
- la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- sia assicurata un'utilità, non necessariamente in denaro, a ciascun creditore.

Con il decreto di omologazione il Tribunale nomina un liquidatore.

Il decreto di omologazione è reclamabile nei 30 giorni dalla pubblicazione.